COMMISSIONE VI

FINANZE

118.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 GENNAIO 1992

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MARIO D'ACQUISTO**

INDICE

PAG.

Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Senatori Aliverti ed altri; Galeotti ed altri; Pizzol ed altri: Modificazioni alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore ed altre norme in materia di assicurazioni private *(Approvata, in un testo unificato, dal Senato)* (5272);

Piro ed altri: Norme per il risarcimento dei danni per i sinistri avvenuti anteriormente all'entrata in vigore della legge 24 dicembre 1969, n. 990, concernente l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (179);

Biondi e Costa Raffaele: Nuove norme in materia di assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore (4649);

Bellocchio ed altri: Nuove norme per la disciplina delle assicurazioni di responsabilità civile auto (2208-ter) 3

D'Acquisto Mario, *Presidente* 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28

Babbini Paolo, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 4, 7, 9, 11, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 28

Berselli Filippo (gruppo MSI-destra nazionale) 19, 28

Bruzzani Riccardo (gruppo comunista-PDS) 4, 7, 18, 20, 24, 25

Ferrari Wilmo (gruppo DC) 8, 28

Fiori Publio (gruppo DC) 7, 19, 20

Rosini Giacomo (gruppo DC), *Relatore* 4, 7, 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28

Usellini Mario (gruppo DC) 20, 25

Visco Vincenzo (gruppo sinistra indipendente) 18, 19

Votazione nominale:

D'Acquisto Mario, *Presidente* 28

ALLEGATO (Dichiarazione di voto):

Berselli Filippo (gruppo MSI-destra nazionale) 31

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 16,15.

RENATO RAVASIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione delle proposte di legge senatori Aliverti ed altri; Galeotti ed altri; Pizzol ed altri: Modificazioni alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore ed altre norme in materia di assicurazioni private (Approvata, in un testo unificato, dal Senato) (5272); Piro ed altri: Norme per il risarcimento dei danni per i sinistri avvenuti anteriormente all'entrata in vigore della legge 24 dicembre 1969, n. 990, concernente l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (179); Biondi e Costa Raffaele: Nuove norme in materia di assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore (4649); Bellocchio ed altri: Nuove norme per la disciplina delle assicurazioni di responsabilità civile auto (2208-ter).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Aliverti ed altri; Galeotti ed altri; Pizzol ed altri: « Modificazioni alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore ed altre norme in materia di assicurazioni private », già approvata, in un testo unificato, dal Senato nella seduta del 21 novembre 1990; e dei deputati Piro ed altri: « Norme per il risarcimento dei danni per i sinistri avvenuti anteriormente all'entrata in vigore della legge 24 dicembre 1969, n. 990, concernente l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti »; Biondi e Costa Raffaele: « Nuove norme in materia di assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore »; Bellocchio ed altri: « Nuove norme per la disciplina delle assicurazioni di responsabilità civile auto ».

Come la Commissione ricorda, nella seduta dell'8 gennaio scorso era stato votato in linea di principio un nuovo testo della proposta di legge n. 5272, assunta come testo base, trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva. Su tale testo la I Commissione affari costituzionali ha espresso il 16 gennaio scorso parere favorevole; analogo parere hanno espresso nella giornata di ieri le Commissioni bilancio, lavoro e trasporti.

GIACOMO ROSINI, *Relatore*. Ricordo che nella riunione svoltasi nella giornata odierna il Comitato ristretto ha compiuto un proficuo lavoro, pur avendo registrato alcuni dissensi. Ritengo quindi che il provvedimento possa essere definitivamente approvato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli già votati in linea di principio.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

(Estensione dell'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile per i motoscafi e le imbarcazioni azionate a motore).

1. L'articolo 2 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. – 1. Le imbarcazioni da diporto, escluse le imbarcazioni a remi e a vela non dotate di motore ausiliario e comprese invece le imbarcazioni indicate all'articolo 401 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, nonché i motoscafi e le imbarcazioni di stazza lorda non superiore alle 50 tonnellate che siano muniti di motore inamovibile, a qualsiasi uso adibiti, non possono essere posti in navigazione se non siano coperti dall assicurazione della responsabilità civile verso i terzi per i danni prodotti alle persone.

2. Debbono altresì essere coperti dall'assicurazione i motori amovibili, indipendentemente dal natante al quale vengono applicati. L'assicurazione stipulata con riferimento al motore copre il natante al quale il motore stesso sia di volta in volta applicato.

3. Alle imbarcazioni da diporto, ai motoscafi e alle imbarcazioni a motore di cui al comma 1 si applicano, in quanto possibile, le norme previste dalla presente legge per i veicoli di cui all'articolo 1.

4. Debbono altresì essere coperti dall'assicurazione i motori amovibili posti sul natante in funzione ausiliaria del motore principale. L'adempimento del suddetto obbligo assicurativo può essere assolto con il contratto di cui al comma 2 ».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. La copertura della garanzia autonoma contro gli infortuni di cui al precedente comma è operante a partire dal 1° dicembre 1993.

1. 2.

Bruzzani, Bellocchio, Auleta, Trabacchi, Umidi Sala.

Sopprimere il comma 4.

1. 1.

Il Governo.

GIACOMO ROSINI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento 1.1 del Governo, mentre invito i presentatori a ritirare l'emendamento Bruzzani 1.2, in quanto sulla stessa materia il Governo ha presentato un emendamento all'articolo 27.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Concordo con il parere del relatore, invitando la Commissione ad accogliere l'emendamento 1.1 del Governo.

RICCARDO BRUZZANI. Accolgo l'invito a ritirare l'emendamento 1.2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 1.1 del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1, nel testo modificato dall'emendamento approvato.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

(Estensione dell'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi e i ciclomotori e alle macchine agricole).

1. Il primo comma dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 e successive modificazioni, è abrogato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

(Tariffe).

1. L'articolo 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 11. – 1. Ogni impresa autorizzata all'esercizio dell'assicurazione della responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti opera sulla base di proprie tariffe che si applicano per il periodo di tempo di un anno con decorrenza dal 1o dicembre. Esse sono formate distintamente per la parte relativa ai premi puri e per quella relativa ai caricamenti e devono essere comunicate preventivamente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP).

2. Un'apposita commissione istituita presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e composta dal presidente dell'ISTAT, che la presiede, da un direttore generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, da un rappresentante dell'ente gestore del conto consortile, designato dal presidente dell'Istituto nazionale delle assicurazioni (INA), da un rappresentante dell'Automobile Club d'Italia, da un rappresentante degli assicurati, da un rappresentante degli assicuratori, da un rappresentante dei sindacati dei lavoratori, da un rappresentante degli agenti di assicurazione, da un rappresentante dei mediatori di assicurazione e da tre esperti in materia statistico-attuariale, economica e giuridica che non abbiano rapporti di lavoro dipendente o di collaborazione continuativa con compagnie di assicurazione, calcola annualmente, per ogni tipo di rischio, i premi puri di mercato con valore di riferimento, considerate le diverse norme tariffarie e condizioni di polizza. I componenti la commissione che non ne fanno parte di diritto sono nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e durano in carica tre anni la nomina del rappresentante degli assicurati è effettuata sulla base di terne di nominativi designati dalle associazioni dei consumatori presenti tramite propri rappresentanti nella Commissione centrale prezzi e quella del rappresentante degli assicuratori è effettuata su disignazione dell'associazione maggiormente rappresentativa delle imprese di assicurazione; la nomina dei tre esperti è effettuata sulla base di nove nominativi indicati dall'ISVAP.

3. I premi puri di riferimento sono calcolati in particolare assumendo l'ultimo valore annuale della frequenza dei sinistri rilevato dal conto consortile ed i tassi di inflazione indicati dal Governo nella relazione previsionale e programmatica per il periodo di tempo nel quale la tariffa produce i suoi effetti. Nel calcolo dei premi puri di riferimento non si tiene conto dei proventi ordinari e straordinari derivanti dall'investimento delle riserve tecniche. Gli altri criteri e modalità per il calcolo dei premi puri, nonché le procedure e le modalità per l'assicurazione di rischi non previsti o che rivestano per qualsiasi causa, sia soggettiva che oggettiva, carattere di particolarità o di eccezionalità sono stabiliti dal regolamento. Nello stesso regolamento saranno indicati i criteri in base ai quali le imprese potranno prevedere variazioni dei premi stabiliti nelle tariffe in caso di aggravamento o diminuzione dei rischi.

4. La commissione di cui al comma 2 tiene conto, in sede di formazione annuale dei premi puri di riferimento di ciascuna tariffa, degli scostamenti verificatisi fra i valori assunti a norma del comma 3 e quelli effettivamente registrati.

5. Il presidente dell'ISVAP, almeno quarantacinque giorni prima del termine di decorrenza delle nuove tariffe, comunica alle imprese i premi puri di riferimento forniti dalla commissione di cui al comma 2, nonché le norme tariffarie e le condizioni di polizza determinate dalla stessa commissione e la relativa nota tecnica. Entro i dieci giorni successivi

ciascuna impresa presenta all'ISVAP la propria tariffa formata tenendo conto dei premi puri di riferimento forniti dalla commissione di cui al comma 2, comunicati dall'ISVAP e dei caricamenti determinati sulla base dei propri dati relativi alle spese generali, agli oneri di intermediazione, alle spese imputabili al servizio di liquidazione dei sinistri, nonché di ogni altro onere relativo all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria e di un margine industriale compensativo dell'area di impresa. In sede di determinazione dei caricamenti l'impresa tiene conto anche dei proventi ordinari e straordinari ad essa derivanti dall'investimento delle riserve tecniche.

6. Unitamente alla tariffa ciascuna impresa presenta all'ISVAP una relazione tecnica sui criteri seguiti per la determinazione della stessa. L'impresa dovrà, altresì, comunicare le norme tariffarie e le condizioni di polizza qualora si differenzino da quelle comunicate dall'ISVAP. La congruità della tariffa è determinata dall'ISVAP, visti gli elementi forniti dalla commissione di cui al comma 2, valutati l'andamento della gestione del ramo quale risulta dal bilancio dell'imprese e dallo specifico rendiconto relativo alla assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonché di ogni ulteriore utile elemento patrimoniale fornito dall'impresa o acquisito dall'ISVAP. L'ISVAP può, fino al decimo giorno antecedente quello di applicazione delle tariffe, chiedere all'impresa di modificare la tariffa presentata allorquando la stessa possa compromettere la stabilità dell'impresa e l'equilibrio del mercato. In mancanza di richiesta di modifiche, l'impresa applica la tariffa e le condizioni di polizza presentate. L'ISVAP comunica all'Autorità di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, le tariffe applciate dalle singole imprese.

7. Trascorsi cinque giorni dalla richiesta senza che l'impresa abbia presentato una nuova tariffa e condizioni di polizza che tengano conto dei rilievi dell'ISVAP, l'impresa stessa è tenuta ad applicare la tariffa formata dal premio puro determinato dalla commissione di cui al comma 2 e dai caricamenti corrispondenti ai costi risultanti dall'ultimo rendiconto annuale della gestione del ramo responsabilità civile autoveicoli. I redditi netti derivanti dall'investimento delle riserve tecniche sono determinati assumendo il tasso risultante dal predetto rendiconto.

8. Le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza sono inserite di diritto nei contratti di assicurazione con decorrenza dalla prima scadenza annuale di premio successiva alla data del 30 novembre di ciascun anno.

9. Le imprese sono tenute ad accettare, secondo le tariffe e le condizioni di polizza formate a norma del presente articolo, le proposte per l'assicurazione obbligatoria che siano loro presentate in conformità alla legge.

10. Per garantire la trasparenza del mercato le imprese devono depositare, entro quindici giorni a decorrere dalla data di applicazione delle tariffe, le tariffe e le condizioni di polizza adottate, corredate di idonei elementi informativi circa il calcolo del premio, delle riduzioni e delle maggiorazioni, presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura nel cui territorio abbiano istituito strutture di vendita. Le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, anche mediante affissione al proprio albo, consentono a chiunque ne abbia interesse di prendere visione di dette tariffe. Entro lo stesso termine, le imprese dovranno pubblicare i premi di tariffa adottati su almeno due quotidiani di informazione a diffusione nazionale. Il termine di disdetta del contratto di assicurazione, data da una delle parti con lettera raccomandata, non può essere superiore a trenta giorni prima della scadenza.

11. Le imprese di assicurazione possono formare particolari tariffe di tipo personalizzato anche sulla base di idonei elementi statistici che abbiano riguardo alle qualità soggettive del proprietario o del conducente del veicolo. Al terzo danneggiamento non possono essere opposte

eccezioni derivanti dalla tariffa applicata ove al momento del sinistro il veicolo sia guidato da soggetto diverso dal proprietario.

12. Le imprese devono indicare nei singoli contratti di, assicurazione, nonché nel certificato di assicurazione gli importi del premio puro di riferimento e del premio puro adottato ».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 6, dopo le parole per la determinazione della stessa *aggiungere le seguenti* e comunica all'ISVAP la percentuale dei compensi provvigionali corrisposti agli agenti, sulla base delle mansioni da questi svolte.

3. 1.

Il Governo.

GIACOMO ROSINI, *Relatore.* Sono favorevole all'emendamento del Governo che introduce una clausola di trasparenza.

RICCARDO BRUZZANI. L'emendamento 3.1 del Governo suscita perplessità. Se si deve infatti riconoscere che le ragioni degli agenti sono fondate in presenza di una vertenza contrattuale non ancora risolta, non si può fare a meno di rilevare che, all'atto della liberalizzazione delle tariffe, la disposizione proposta inciderebbe soltanto sulla tariffa di riferimento, da cui peraltro le compagnie possono discostarsi.

Per queste ragioni preannuncio l'astensione del gruppo comunista-PDS.

PUBLIO FIORI. Mi sorprende che il Governo abbia presentato questo emendamento, che non corrisponde alle intese raggiunte all'interno del gruppo democristiano. Comprendo che questo elemento non ha valenza nei confronti della Commissione, ma ritengo che quanto è avvenuto debba rimanere agli atti.

Mi spiace inoltre che il capogruppo DC in seno alla Commissione non sia presente all'odierna seduta. Ribadisco che l'emendamento in esame non corrisponde agli accordi raggiunti all'interno del gruppo democristiano.

Desidero peraltro illustrare il mio punto di vista. Sono contrario alla modifica proposta dal Governo perché essa penalizza gli agenti assicurativi, come è stato spiegato dal collega Bruzzani, il cui gruppo tuttavia non ha assunto un atteggiamento coerente con le perplessità manifestate.

Gli agenti chiedono giustamente che si ponga un limite minimo delle provvigioni al di sotto del quale le compagnie non possano andare.

PRESIDENTE. Onorevole Fiori, le faccio notare che la norma proposta dal Governo riguarda il periodo precedente alla liberalizzazione tariffaria.

PUBLIO FIORI. È noto quanto sta accadendo in molte regioni d'Italia dove le compagnie non vogliono più assicurare contro gli incidenti automobilistici, impedendo di fatto agli agenti di assumere tale rischio o costringendoli a farlo senza essere in grado di assicurare il servizio previsto dalla legge. Voterò quindi contro l'emendamento 3.1 del Governo.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Le ragioni addotte dagli agenti, cui l'onorevole Fiori ha fatto riferimento, sono recepite dall'emendamento in esame e da un altro emendamento presentato dal Governo all'articolo 28, in cui si prevede che nel determinare i caricamenti siano fissati i limiti minimi e massimi per le singole voci.

Rilevo che attualmente, esistendo un regime di tariffe amministrate, è previsto soltanto il limite massimo: è questo il motivo per cui gli agenti hanno sollecitato la definizione anche di un limite minimo. Quando si passerà al regime di tariffe sorvegliate a seguito della liberalizzazione, questo inconveniente non potrà più verificarsi.

L'emendamento 3.1 del Governo prevede che sia data comunicazione all'ISVAP della percentuale dei compensi provvigionali corrisposti agli agenti, mettendo l'ISVAP in condizioni di respingere le tariffe proposte dalle imprese qualora risultino incongrue rispetto al servizio reso. L'ISVAP avrà pertanto i poteri di intervento necessari ad assicurare che le giuste esigenze manifestate dall'onorevole Fiori siano soddisfatte.

GIACOMO ROSINI, *Relatore*. Desidero assicurare all'onorevole Fiori che, pure in assenza del capogruppo democristiano presso la Commissione, onorevole Usellini, la posizione del gruppo DC è stata formalmente espressa nella riunione del Comitato ristretto svoltasi oggi alla presenza del ministro dell'industria. L'emendamento del Governo rispecchia tuttavia la posizione che ha ottenuto in quella sede maggiori consensi.

Non ho voluto fare questa precisazione per indurre il collega Fiori a mutare opinione, ma per assicurargli che, pur non essendo in questo momento presente l'onorevole Usellini, la posizione del gruppo democristiano è stata illustrata in sede di Comitato ristretto.

WILMO FERRARI. Ho partecipato ai lavori del Comitato ristretto e posso testimoniare che in quella sede si è svolta un'approfondita discussione sull'argomento sollevato dal collega Fiori. Credo che il risultato raggiunto debba essere accettato rappresentando un punto di giusto equilibrio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 3.1 del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

(Copertura obbligatoria per il conducente legittimo).

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e successive modificazioni, è aggiunto in fine il seguente comma:

« Il contratto di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti deve prevedere una garanzia autonoma contro gli infortuni ai quali consegua la morte o uno stato di invalidità permanente superiore al 50 per cento, causati al legittimo conducente per colpa esclusiva o concorsuale in misura almeno pari al 75 per cento del conducente medesimo ».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, al capoverso, sostituire la parola prevedere *con le seguenti* essere integrata da.

4. 2.

Il Relatore.

Al comma 1, al capoverso, aggiungere in fine il seguente periodo:

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato saranno determinati gli importi per la predetta garanzia assicurativa contro gli infortuni.

4. 1.

Il Governo.

Al comma 1, al capoverso, aggiungere in fine il seguente capoverso:

I massimali della copertura di cui al comma precedente, saranno stabiliti an-

nualmente dal Ministro dell'industria, commercio e artigianato, sentito l'ISVAP, con proprio decreto.

4. 3.

Bruzzani, Bellocchio, Auleta, Trabacchi, Umidi Sala.

GIACOMO ROSINI, *Relatore.* Raccomando alla Commissione di approvare il mio emendamento 4.2 e mi dichiaro favorevole all'emendamento Bruzzani 4.3. Invito il Governo a ritirare l'emendamento 4.1.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il Governo ritira l'emendamento 4.1, concordando con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 4.2 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Bruzzani 4.3, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 5.

(Obbligo del rilascio di copie dei processi verbali redatti dagli ufficiali e dagli agenti di polizia).

1. Dopo l'articolo 21 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« ART. 21-*bis*. — 1. Nel caso di danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, gli ufficiali e gli agenti di polizia intervenuti per gli accertamenti, a richiesta e previo pagamento dei diritti di legge, sono tenuti a rilasciare copia del processo verbale da essi redatto alle persone coinvolte nell'incidente o ai loro aventi causa nonché alle imprese ed agli enti tenuti al risarcimento dei predetti danni ai sensi della presente legge ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

1. All'articolo 23 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Integrato il contraddittorio a norria del primo comma, il giudice, alla prima udienza, ordina la comparizione personale delle parti al fine di interrogarle liberamente e di tentare la conciliazione della controversia. Qualora la conciliazione non riesca devono essere specificati, nel verbale, l'ammontare delle richieste del danneggiato e quello delle offerte dell'assicuratore nonché i motivi che hanno impedito la conciliazione.

Nella stessa udienza le parti espongono i mezzi di prova di cui intendono avvalersi, compresi gli eventuali accertamenti tecnici. Su istanza di parte il giudice può, nella stessa udienza e in ogni stato del giudizio, disporre con ordinanza il pagamento di somme non contestate ».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, secondo capoverso, sostituire la parola può *con la seguente* deve.

6. 1.

Il Governo.

GIACOMO ROSINI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 6.1 del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 6.1 del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché ai due articoli successivi non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 7.

(Pluralità di danneggiati).

1. All'articolo 27 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« La decisione sulle domande giudiziali di risarcimento proposte contro l'assicuratore o contro l'impresa designata a norma dell'articolo 20, nella ipotesi di cui al primo comma del presente articolo, deve essere pronunciata nei confronti di tutte le persone danneggiate. A tale scopo il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 102, secondo comma, del codice di procedura civile.

L'assicuratore o l'impresa designata a norma dell'articolo 20 possono, nella ipotesi di cui al primo comma del presente articolo, depositare presso un istituto di credito le somme corrispondenti al massimale assicurato o, rispettivamente, a quello di cui all'articolo 21. Il deposito, se irrevocabile e vincolato a favore delle persone danneggiate, ha effetto liberatorio dell'obbligazione dell'assicuratore nei confronti di queste ».

(È approvato).

ART. 8.

(Diritto del danneggiato a rinunciare alle prestazioni previste da assicurazioni sociali obbligatorie).

1. All'articolo 28 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, dopo le parole: « da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie » sono inserite le seguenti: « o che, avendone diritto, ne fa espressa rinuncia. L'atto di rinuncia autenticato nelle forme di legge dovrà essere comunicato, con raccomandata con avviso di ricevimento, all'istituto che gestisce l'assicurazione obbligatoria e all'assicuratore del responsabile o all'impresa designata a norma dell'articolo 20. »;

b) al quarto comma, dopo le parole: « volersi surrogare nei diritti del danneggiato », sono inserite le seguenti: « che non abbia rinunciato nella forma di cui al terzo comma ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

(Sanzioni pecuniarie amministrative).

1. Gli importi minimo e massimo della sanzione amministrativa di cui all'articolo 32, secondo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e successive modificazioni, sono aumentati rispettivamente a lire 50 mila ed a lire 150 mila.

2. Ai fini dell'adeguamento delle norme regolamentari di cui all'articolo 32 gli importi minimo e massimo della sanzione amministrativa previsti dall'articolo 42, secondo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sono aumentati rispettivamente a lire 50 mila ed a lire 1 milione.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 9.

(Sanzioni amministrative pecuniarie).

1. All'articolo 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il conducente di un veicolo o di un natante per il quale sia stato adempiuto l'obbligo di assicurazione, che circoli senza esere munito di certificato di assicurazione e senza tenere esposto il contrassegno in modo ben visibile e nel posto prescritto, è punito con la sanzione amministrativa da lire 50 mila a lire 150 mila ».

2. All'articolo 42 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il regolamento stesso potrà prevedere, per le infrazioni alle sue norme, sanzioni amministrative da lire 50 mila a lire 1 milioni ».

9. 1.

Il Governo.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* L'emendamento 9.1 del Governo riveste carattere tecnico e si illustra pertanto da sé.

GIACOMO ROSINI, *Relatore.* Sono favorevole all'emendamento 9.1 del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 9.1 del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Poiché ai successivi nove articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 10.

(Rilascio dell'attestazione di rischio).

1. L ultimo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, è sostituito dal seguente:

« Il mancato rilascio da parte dell'impresa della attestazione di cui al primo comma importa l'irrogazione di una sanzione pecuniaria nella misura di lire cinquecentomila per ogni attestazione non rilasciata. La sanzione si applica all'agente di assicurazione o ad altro intermediario ove il mancato rilascio sia ad essi attribuibile.

La competenza per la irrogazione delle sanzioni e degli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato che ne versano l'importo all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada" ».

(È approvato).

ART. 11.

(Consegna dell'attestazione di rischio).

1. Dopo l'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1976. n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39 è inserito il seguente:

« ART. 2-*bis*. — 1. L'impresa che, nel caso di cui all'articolo 2, secondo comma, non avendo ricevuto dal contraente l'attestazione ivi prevista, stipuli un contratto con clausola che preveda, ad ogni scadenza annuale, la variazione in aumento od in diminuzione del premio in

relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo, deve assegnare il contratto alla classe di merito più elevata e richiedere il relativo premio. L'impresa che non ottempera a tale obbligo è soggetta al pagamento di una sanzione pecuniaria di lire cinquecentomila per ogni violazione.

2. La sanzione di cui al comma 1 è comminata all'agente di assicurazione o ad altro intermediario che abbia acquisito il contratto agendo quale rappresentante dell'impresa.

3. Per l'irrogazione della sanzione si applica la disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 ».

(È approvato).

ART. 12.

(Offerta di risarcimento per i danni alla persona).

1. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, e inserito il seguente:

« ART. 3-*bis*. – 1. In caso di sinistro che abbia causato danni alla persona, diversi da quelli previsti nell'articolo 3, secondo comma, il danneggiato, presentata richiesta di risarcimento all'assicuratore secondo le modalità indicate nello stesso articolo 3, primo comma, deve comunicare a quest'ultimo, fornendo la relativa documentazione, la durata dell'inabilità temporanea, l'entità dell'inabilità permanente, l'età, l'attività di lavoro ed il relativo reddito netto, propri ovvero della persona deceduta in caso di sinistro mortale, il numero e la qualità degli aventi diritto al risarcimento. La richiesta di risarcimento deve essere corredata da una dichiarazione che attesti che il danneggiato non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di enti gestori di assicurazioni sociali ovvero che a tale diritto ha rinunciato nelle forme previste dall'articolo 28 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni.

2. Il danneggiato è tenuto a consentire gli accertamenti, i controlli e le verifiche che siano richiesti dall'assicuratore.

3. L'assicuratore, entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma 1, deve comunicare al danneggiato la somma offerta per il risarcimento ovvero indicare i motivi per i quali ritiene di non fare alcuna offerta.

4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l'assicuratore deve provvedere al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione di tale dichiarazione.

5. Se il danneggiato dichiara di non accettare la somma offerta l'assicuratore, entro quindici giorni dalla ricezione della dichiarazione, deve corrispondere la somma stessa al danneggiato. La somma in tal modo corrisposta è imputata nella liquidazione definitiva del danno.

6. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3 senza che l'interessato abbia fatto pervenire alcuna risposta, l'assicuratore è tenuto a corrispondere la somma offerta nelle forme e con le modalità di cui al comma 5.

7. L'inosservanza, da parte dell'assicuratore, dei termini prescritti nel presente articolo comporta, oltre al pagamento degli interessi e al risarcimento di eventuali danni, l'irrogazione di una sanzione pecuniaria in una misura compresa tra la somma di lire cinquecentomila e quella di lire cinque milioni.

8. Si applicano gli ultimi due commi dell'articolo 3 ».

(È approvato).

ART. 13.

(Obbligo di presenza del servizio di liquidazione dei sinistri su tutto il territorio nazionale).

1. L'ISVAP, qualora accerti gravi disfunzioni nell'attività di liquidazione dei sinistri da parte di una impresa e tali disfunzioni siano dovute alla mancanza di idonee strutture di liquidazione in determinate aree territoriali, può chiedere al-

l'impresa, assegnando un congruo termine, di integrare la struttura di liquidazione in tali aree e, in caso di inosservanza, imporre alla stessa di aderire a consorzi o, in alternativa, di delegare la gestione del servizio ad altra impresa che abbia idonee strutture.

2. Ove l'impresa non ottemperi, l'ISVAP può proporre al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

(È approvato).

ART. 14.

(Relazione annuale dell'impresa di assicurazione sullo stato del servizio dell'assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e sul servizio di liquidazione dei sinistri).

1. Le imprese di assicurazione che esercitano l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a presentare ogni anno, entro il 15 ottobre, all'ISVAP, una relazione sullo stato del servizio della predetta assicurazione, nonché sul servizio di liquidazione dei sinistri.

2. Le relazioni di cui al comma 1 devono essere redatte sulla base di uno schema predisposto dall'ISVAP.

(È approvato).

ART. 15.

(Facoltà di chiedere la conversione del risarcimento in rendita vitalizia).

1. Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo a motore o di un natante che abbia riportato una invalidità permanente, o gli aventi causa in caso di decesso, possono chiedere che il capitale loro spettante a titolo di risarcimento venga versato, in esenzione dall'imposta di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni, ad una impresa di assicurazione esercente il ramo vita da essi indicata per la costituzione in loro favore di una rendita vitalizia rivalutabile.

2. La prescelta impresa di assicurazione esercente il ramo vita non deve alcun compenso a titolo di intermediazione nei confronti dell'assicuratore tenuto al risarcimento del danno e stipula il contratto di rendita sulla base di un premio unico senza caricamenti per oneri per oneri provvigionali.

(È approvato).

ART. 16.

(Comitato tecnico per la determinazione dei tempi e del costo orario delle riparazioni dei veicoli a motore).

1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito un comitato tecnico con il compito di determinare con valore di riferimento il costo orario ed i tempi delle riparazioni dei veicoli a motore per zone geografiche ed imprese di riparazione aventi caratteristiche omogenee.

2. Il comitato e formato da due rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente, da un rappresentante dell'ISVAP, da due rappresentanti delle associazioni dei riparatori dei veicoli, da un rappresentante dell'Automobile club d'Italia, da due rappresentanti delle imprese di assicurazione esercenti l'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e da due rappresentanti degli assicuratori e da tre esperti. La nomina dei rappresentanti degli assicurati è effettuata dalle associazioni dei consumatori presenti, tramite i propri rappresentanti, nella Commissione centrale prezzi.

3. Per ciascuno dei suddetti membri è previsto un membro supplente.

4. Il comitato rimane in carica tre anni ed è nominato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Con lo stesso decreto si provvede alla designazione del presidente.

5. Le decisioni del comitato sono rese pubbliche e comunicate a tutte le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

(È approvato).

ART. 17.

(Obbligo di indicare separatamente i compensi professionali nelle quietanze di liquidazione del danno).

1. Nelle quietanze di liquidazione del danno le imprese devono indicare separatamente l'importo degli eventuali compensi dovuti a professionisti intervenuti per conto del danneggiato nella liquidazione del danno.

2. L'impresa, ove abbia provveduto direttamente al pagamento dei compensi dovuti al professinista, deve dare comunicazione al danneggiato indicando l'importo corrisposto.

(È approvato).

ART. 18.

(Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale).

1. L'Ispettorato generale per la circolazione e il traffico costituito presso il Ministero dei lavori pubblici, oltre a svolgere le funzioni ad esso attribuite ai sensi della normativa vigente, ha il compito di svolgere ricerche e sperimentazioni nel settore della prevenzione degli incidenti stradali e di proporre l'adozione delle misure di sicurezza ritenute necessarie.

2. L'Ispettorato coordina le attività di competenza delle singole amministrazioni volte al miglioramento delle condizioni di sicurezza della circolazione stradale, anche per quanto concerne la sicurezza dei veicoli a motore e della rete viaria l'educazione stradale e il controllo delle condizioni psico-fisiche dei conducenti.

3. L'Ispettorato esprime pareri sui progetti di legge e di regolamento concernenti le materie di cui al comma 2.

4. L'Ispettorato presenta al Parlamento, a scadenza biennale, una relazione sullo stato di sicurezza della circolazione stradale nonché sullo stato di avanzamento delle ricerche e delle sperimentazioni nel settore della prevenzione degli incidenti stradali e dell'educazione stradale.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo, con le annesse tabelle:

ART. 19.

(Criteri per la liquidazione del danno).

1. Il risarcimento del danno provocato dalla lesione alla integrità psico-fisica spetta indipendentemente dalla incidenza della lesione sulla capacità di produrre reddito. Esso si effettua sulla base dei criteri indicati nella tabella A allegata alla presente legge.

2. Il risarcimento della sofferenza personale, nonché del turbamento dell'animo per la violazione della sfera degli effetti, si effettua sulla base dei criteri indicati nella tabella B allegata alla presente legge, senza che possa essere opposta la carenza del presupposto del reato ai sensi dell'articolo 185 del codice penale o dell'espressa previsione in altre leggi di cui all'articolo 2059 del codice civile.

3. I criteri per la liquidazione dei danni da morte, da inabilità temporanea nonché per spese borsuali sono previsti e determinati, rispettivamente nella tabella C, D ed E allegate alla presente legge.

4. Il giudice può tuttavia procedere alla liquidazione del danno in via equitativa qualora il risarcimento derivante dall'applicazione dei criteri indicati ai commi 1, 2 e 3 non risulti adeguato, avuto riguardo e comprove particolari caratteristiche oggettive e soggettive del caso concreto.

5. All'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, sono apportate le seguenti modificazini:

a) al primo comma, le parole: « per il lavoro autonomo sulla base del reddito netto risultante più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli ultimi tre anni « sono sostituite dalle seguenti: « per il lavoro autonomo sulla base della media rivalutata dei redditi netti dichiarati dal danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli ultimi tre anni »;

b) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

« Il danno economico derivante da invalidità permanente viene risarcito nei casi di comprovata sussistenza e nella misura in cui l'invalidità incide effettivamente sul reddito prodotto dal danneggiato e/o sulla sua attitudine a produrre reddito in futuro ».

TABELLA A

LESIONE DELLA INTEGRITÀ PSICO-FISICA

La liquidazione del danno provocato dalla lesione alla integrità psico-fisica si effettua sulla base dei criteri seguenti:

a) a titolo di danno temporaneo compete una indennità giornaliera pari a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale, diviso per trecentosessantacinque;

b) a titolo di danno permanente compete un risarcimento da calcolare sulla base di:

tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale per ogni punto di invalidità permanenti fino al 5 per cento;

quattro volte l'ammontare annuo della pensione sociale per ogni punto di invalidità permanenti dal 5 al 10 per cento;

cinque volte l'ammontare annuo della pensione sociale per ogni punto di invalidità permanenti dal 10 al 25 per cento;

sei volte l'ammontare annuo della pensione sociale per ogni punto di invalidità permanenti dal 25 al 50 per cento; dieci volte l'ammontare annuo della pensione sociale per ogni punto di invalidità permanenti oltre il 50 per cento.

La pensione sociale da prendere in considerazione ai fini di cui sopra è quella minima in vigore al momento del sinistro, come da comunicazione dell'ISVAP.

Il coefficiente di età, differenziato in base al sesso, sarà desunto dai dati dell'ultimo censimento, tenuto presente il tasso del 5 per cento.

TABELLA B
(articolo 19, comma 2)

SOFFERENZA PERSONALE E TURBAMENTO DELL'ANIMO

Per la sofferenza personale e il turbamento dell'animo competono i seguenti risarcimenti:

a) per ogni giorno di ricovero ospedaliero: tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale diviso per trecentosessantacinque;

b) per intervento chirurgico:

1) un decimo dell'ammontare annuo della pensione sociale, se piccolo intervento;

2) tre decimi dell'ammontare annuo della pensione sociale, se medio intervento;

3) cinque – decimi dell'ammontare annuo della pensione sociale, se grande intervento;

c) per la sofferenza conseguente ad invalidità permanente:

1) quindici volte l'ammontare annuo della pensione sociale, se gravissima;

2) dieci volte l'ammontare annuo della pensione sociale, se grave;

3) tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale, se media;

4) una volta l'ammontare annuo della pensione sociale, se lieve.

La pensione sociale da prendere in considerazione ai fini di cui sopra è quella minima in vigore al momento del sinistro, come da comunicazione dell'ISVAP.

TABELLA C
(articolo 19, comma 3)

DANNI DA MORTE

In caso di decesso compete, secondo documentazione e ricevute:

a) il rimborso delle spese funerarie;

b) l'eventuale risarcimento per inabilità temporanea per il periodo intercorrente fra il giorno di accadimento del sinistro e quello del decesso, così come stabilito all'allegato A ed all'allegato D;

c) un risarcimento, a titolo di danno morale, pari a sei volte l'ammontare annuo della pensione sociale, a favore del coniuge, dei genitori e dei figli; pari a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale, a favore di fratelli e sorelle. I predetti importi sono raddoppiati nel caso di convivenza dei superstiti con la vittima deceduta;

d) un risarcimento del danno economico, calcolato sulla base del reddito determinato secondo i criteri di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, come modificato dall'articolo 26, comma 5, della presente legge.

La pensione sociale da prendere in considerazione ai fini di cui sopra e quella minima in vigore al momento del sinistro, come da comunicazione dell'ISVAP, oltre alla rivalutazione monetaria.

TABELLA C
(articolo 19, comma 3)

INABILITÀ TEMPORANEA

A titolo di inabilità temporanea compete:

a) ai lavoratori dipendenti: la differenza fra la retribuzione media giornaliera continuativamente percepita nei tre mesi precedenti il sinistro e l'eventuale minore retribuzione media effettivamente percepita, calcolate entrambe al netto delle imposte e dei contributi posti a carico del lavoratore, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria;

b) ai lavoratori autonomi: una indennità giornaliera pari al reddito netto da lavoro dichiarato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dell'ultimo anno, diviso per duecentoquaranta, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria;

c) ai disoccupati che abbiano superato la maggiore età e alle persone dedite prevalentemente ad attività domestiche: una indennità giornaliera pari a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale in vigore al momento del sinistro, come da comunicazione dell'ISVAP, diviso per trecen-

tosessantacinque, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria.

TABELLA E
(articolo 19, comma 3)

SPESE BORSUALI

È ammesso il rimborso delle spese seguenti:

a) per cura e riabilitazione;

b) per assistenza personale continuata, ragguagliate annualmente a sette volte l'ammontare annuo della pensione sociale;

c) entra sanitarie, ragguagliate al dieci per cento dell'ammontare annuo della pensione sociale per ogni mese o frazione di mese di inabilità temporanea totale;

d) per certificazioni medico-legali, con il massimo del venti per cento dell'ammontare della pensione sociale;

e) scolastiche, per dimostrata perdita, in conseguenza del sinistro, dell'anno di studi in corso.

La pensione sociale da prendere in considerazione ai fini di cui sopra è quella minima in vigore al momento del sinistro, come da comunicazione dell'ISVAP.

Le spese di cui alle lettere *a), b), c)* e *d)* dovranno essere comprovate attraverso esibizione di documentazioni e ricevute.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti e subemendamenti:

All'emendamento 19. 2, al comma 3, sostituire le parole 1. dicembre 1992 *con le seguenti* 1° dicembre 1993.

0. 19. 2. 1.

Il Governo.

All'emendamento 19. 2, al comma 4, sostituire le parole a comprovate *con la seguente* alle.

0. 19. 2. 2.

Il Relatore.

Sostituire i commi 1, 2, 3, e 4 con i seguenti:

1. Il risarcimento del danno provocato della lesione all'integrità psico-fisica spetta indipendentemente dalla incidenza della lesione sulla capacità di produrre reddito.

2. Il risarcimento della sofferenza personale, nonché del turbamento dell'animo per la violazione della sfera degli affetti, si effettua senza che possa essere opposta la carenza del presupposto del reato ai sensi dell'articolo 185 del codice penale o dell'espressa previsione in altre leggi di cui all'articolo 2059 del codice civile.

3. I criteri per la liquidazione dei danni di cui ai commi 1 e 2, nonché per i danni da morte, da inalità temporanea e per spese borsuali saranno determinati sulla base di tabelle predisposte dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto da emanarsi entro il 1° dicembre 1992, sentito l'ISVAP e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere entro 30 giorni dalla richiesta.

4. Il giudice può tuttavia procedere alla liquidazione del danno in via equitativa qualora il risarcimento derivante dall'applicazione dei criteri indicati al comma 3 non risulti adeguato, avuto riguardo a comprovate particolari caratteristiche oggettive e soggettive dal caso concreto.

19. 2.

Bruzzani, Bellocchio, Auleta, Trabacchi, Umidi Sala.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-*bis*. Gli allegati di cui ai commi 1, 2 e 3 sono operanti al partire dal 1° dicembre 1992.

19. 1.

Bellocchio, Bruzzani, Auleta, Umidi Sala, Trabacchi.

Al comma 5 sopprimere la lettera a) *e alla lettera* b) *sopprimere le parole* di comprovata sussistenza *e sostituire le parole* incide effettivamente *con le seguenti* potrà incidere.

19. 3.

Il Relatore.

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

19. 4.

Berselli.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Sono favorevole all'emendamento Bruzzani 19.2 qualora esso venga modificato dal subemendamento 0.19.2.1 del Governo, tendente a rendere più morbida l'applicazione delle nuove tabelle rinviandone l'entrata in vigore al 1° dicembre 1993. Sono altresì favorevole al subemendamento 0.19.2.2 ed all'emendamento 19.3 del relatore.

GIACOMO ROSINI, *Relatore.* Sono favorevole al subemendamento 0.19.2.1 del Governo; raccomando l'approvazione del mio subemendamento 0.19.2.2 e del mio emendamento 19.3. Esprimo altresì parere favorevole sull'emendamento Bruzzani 19.2, mentre invito i presentatori a ritirare gli emendamenti Bellocchio 19. 1 e Berselli 19.4.

RICCARDO BRUZZANI. Accolgo l'invito a ritirare l'emendamento Bellocchio 19.1. Preannuncio inoltre l'astensione del gruppo comunista-PDS sui subemendamenti 0.19.2.1 del Governo e 0.19.2.2 del relatore, ribadendo quanto già espresso in sede di Comitato ristretto sull'opportunità di garantire la contestuale entrata in vigore delle nuove tariffe e delle nuove tabelle relative ai risarcimenti.

FILIPPO BERSELLI. Desidero richiamare l'attenzione della Commissione sul mio emendamento 19.4, tendente a rendere giustizia ai danneggiati coerentemente con l'attuale indirizzo giurisprudenziale favorevole al risarcimento sia del danno permanente specifico sia di quello generico.

Rilevo infatti che la disposizione di cui alla lettera *b)* del comma 5 risarcisce soltanto il danno permanente specifico e non anche quello generico, determinando di fatto l'esclusione di alcune categorie di danneggiati, quali le casalinghe e i pensionati, che non potrebbero ottenere il risarcimento del danno economico subìto in relazione al reddito da lavoro.

Qualora il testo proposto non venisse modificato nel senso previsto dal mio emendamento, le compagnie assicurative riceveranno un regalo valutabile in centinaia di miliardi, mentre si commetterà una scandalosa ingiustizia nei confronti degli assicurati, privandoli di un risarcimento attualmente riconosciuto loro da tutti i tribunali italiani.

Rilevo che il sottosegretario Babbini, mentre ha valutato l'impatto che le nuove tabelle determinerebbero sulle tariffe, non ha provveduto a stimare in che misura incideranno i minori risarcimenti conseguenti alle disposizioni di cui alla lettera *b)* del comma 5.

VINCENZO VISCO. Ritengo giuste le osservazioni del collega Berselli, pur essendo convinto che la soluzione da lui prospettata di sopprimere la lettera *b)* del comma 5 non sia la più opportuna.

Sarebbe a mio parere sufficiente che il Governo chiarisse, fornendo un'interpretazione autentica della norma, che per reddito si intende ogni capacità di guadagno futuro sia in termini monetari sia in natura. In tal modo le categorie delle casalinghe e dei pensionati non resterebbero escluse, essendo possibile quantificare il danno che un soggetto ad esse appartenente subisce perché impedito a produrre attività.

PUBLIO FIORI. Concordo con la posizione dell'onorevole Berselli e ritengo che la norma ora in esame rivesta interesse centrale rispetto alla possibilità o meno che la riforma della RC auto si risolva in un grande favore alle compagnie assicuratrici, che hanno pressato il Parlamento in tutti i modi e ci stanno costringendo a votare in gran fretta una legge che avrebbe richiesto maggiore approfondimento.

Voterò a favore dell'emendamento Berselli 19.4.

PRESIDENTE. Desidero precisare che il giorno in cui ho assunto la Presidenza della Commissione il provvedimento era all'esame della nostra Commissione da anni. Si è trattato di un iter lungo e complesso, che ha richiesto svariate riunioni del Comitato ristretto e numerose sedute della Commissione: questo lavoro è stato condotto in modo approfondito e con grande senso di responsabilità.

Non ho ricevuto pressioni di alcun genere, se non quelle dei colleghi che intendevano portare a compimento nell'attuale legislatura una fatica che si protraeva da tempo. Voglio rilevarlo per dare atto alla Commissione della grande dedizione e serietà con cui ha portato avanti il proprio lavoro.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Concordo con l'onorevole Visco riguardo all'interpretazione da dare con riferimento all'attitudine a produrre reddito, da intendersi sia in termini monetari sia in natura.

Per quanto riguarda la ricaduta sui risarcimenti e quindi sui premi, desidero chiarire che l'attuale entità dei risarcimenti è sostanzialmente fissata in sede giudiziaria (tranne che per la parte risolta in via transattiva), per poi confluire nel conto consortile, sulla base del quale viene definita la proposta di tariffa da parte della competente commissione.

La modifica proposta non incide sull'entità dei risarcimenti e pertanto non interverranno variazioni dell'attuale regime fino all'entrata in vigore delle nuove tabelle; successivamente, si determinerà un impatto di cui al momento è difficile stimare l'ammontare (allo stato le stime dell'ANIA hanno valore quanto quelle formulate dall'onorevole Berselli).

VINCENZO VISCO. Prendo atto della dichiarazione testé resa dal rappresentante del Governo. Ritengo peraltro che si potrebbe eliminare ogni residuo dubbio circa l'interpretazione della lettera *b)* del comma 5 sostituendo le parole « reddito prodotto » con le parole « reddito effettivo o potenziale ».

FILIPPO BERSELLI. La disposizione di cui alla lettera *b)* risponde all'esigenza di favorire i soggetti in giovane età. Bisogna ora chiarire se essa consenta o meno anche il risarcimento per le casalinghe o i pensionati.

Concordo con le osservazioni del collega Visco, ma resto dell'idea che il testo si presti ad un'interpretazione equivoca e che pertanto sia meglio sopprimere la lettera *b)* del comma 5.

Le osservazioni dell'onorevole sottosegretario non sono sufficienti a fugare i miei dubbi circa l'esclusione dei pensionati e delle casalinghe dal risarcimento del danno.

GIACOMO ROSINI, *Relatore.* Desidero formulare una breve precisazione per fatto personale.

Se il collega Publio Fiori avesse partecipato a tutte le riunioni che la Commissione ha dedicato all'esame del provvedimento negli ultimi dodici mesi non nutrirebbe i dubbi che ha espresso in ordine al fatto che questa legge sarebbe a favore delle imprese assicuratrici.

Sono convinto del fatto che qui non stiamo facendo favori né alle imprese né agli agenti né ad alcun altro soggetto, ma stiamo tutelando l'interesse generale del cittadino.

Quanto alle pressioni che sarebbero state esercitate, preciso che personalmente non ne ho subita alcuna. Se ve ne sono state, esse sono state rivolte ad altri considerati tali da poterle accogliere.

Circa la lettera *b)* del comma 5, mi dichiaro favorevole alla proposta del collega Visco.

RICCARDO BRUZZANI. Stante l'interpretazione fornita, ritengo che la disposizione di cui alla lettera *b)* possa essere mantenuta.

MARIO USELLINI. Propongo di sopprimere, al comma 5, lettera *b)*, le parole: « in futuro » e di aggiungere, dopo le parole: « attitudini » le seguenti: « e capacità ».

PUBLIO FIORI. Insisto perché si approvi l'emendamento Berselli 19.4.

GIACOMO ROSINI, *Relatore*. Nel dubbio, preferisco accogliere l'emendamento Berselli 19.4.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Sottolineo che l'obiettivo delle disposizioni di cui al comma 5, lettera *b)*, è quello di assicurare maggiori garanzie a favore dei danneggiati di quante non ne ottengano attualmente in sede giurisdizionale. Aderisco tuttavia alla proposta di accogliere l'emendamento Berselli 19.4. Propongo altresì che l'emendamento 19.3 del relatore sia posto in votazione per parti separate, intendendosi che la prima parte sia quella riferita alla lettera *a)*.

PRESIDENTE. Ai fini dell'interpretazione della norma, sottolineo che l'eventuale approvazione dell'emendamento Berselli 19.4 deve intendersi nel senso che si vogliono assicurare più ampie garanzie di tutela dei danneggiati rispetto all'attuale situazione, considerandone l'idoneità a produrre reddito sia in termini monetari che in natura.

Pongo in votazione il subemendamento 0.19.2.1 del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento 0.19.2.2 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Bruzzani 19.2, nel testo modificato dai subemendamenti approvati.

(È approvato).

Ricordo che il rappresentante del Governo ha chiesto la votazione per parti separate dell'emendamento 19.3 del relatore, nel senso di porne distintamente in votazione la parte riferita alla lettera *a)*.

Pongo in votazione la parte dell'emendamento 19.3 del relatore riferita alla lettera *a)*, accettata dal Governo.

(È approvata).

Pongo in votazione l'emendamento Berselli 19.4, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

La restante parte dell'emendamento 19.3 del relatore è preclusa dall'approvazione dell'emendamento Berselli 19.4.

Pongo in votazione l'articolo 19 nel testo modificato dagli emendamenti approvati.

(È approvato).

Poiché ai successivi due articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 20.

(Convivente di fatto).

1. Nel caso di lesioni mortali il risarcimento del danno patrimoniale e

morale compete anche al convivente della vittima che dimostri la sussistenza dei requisiti dell'unione e comunanza di vita, del mutuo affetto e della reciproca assistenza morale e materiale, per un periodo non inferiore a cinque anni.

(È approvato).

ART. 21.

(Danno morale ai familiari).

1. Nel caso di lesioni comportamenti gravissime alterazioni anatomiche, perdita dell'uso di organi o abolizione di funzioni essenziali, il diritto al risarcimento del danno morale compete anche al coniuge non legalmente separato vero ai figli o ai genitori del danneggiato con lui conviventi.

2. Il diritto al risarcimento di cui al comma 1, spetta anche ai soggetti di cui all'articolo 20 della presente legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 22.

(Modalità per la determinazione e il pagamento del contributo di vigilanza e relative sanzioni).

1. Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza di cui all'articolo 67 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica i3 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Istituto nazionale delle assicurazioni e le altre imprese ed enti obbligati al pagamento del contributo steso, ivi comprese le società che esercitano soltanto la riassicurazione, debbono, entro il 31 maggio di ciascun anno, presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato denunzia dell'ammontare dei premi incassati nell'anno precedente.

2. Sulla base della denunzia di cui al comma 1 il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato procede alla determinazione dell'ammontare del contributo tenendo conto dei maggiori oneri derivanti dalla applicazione dell'articolo 16 della presente legge e ne dà comunicazione ai singoli enti ed al Ministrero del tesoro, il quale provvede alla riscossione dello stesso.

3. Qualora la denunzia dei premi incassati non venga presentata entro il prescritto termine, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 5 per cento dell'ammontare del contributo dovuto. La sanzione è raddoppiata ove il ritardo superi i sessantà giorni.

4. Il pagamento del contributo deveavvenire nel termine di trenta giorni dalla richiesta del Ministero del tesoro. Decorso tale termine, si applica la sanzione prevista dal comma 3 e sulla somma non versata sono dovuti gli interessi di mora nella misura del tasso ufficiale di sconto.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 2, sopprimere le parole da tenendo conto dei maggiori oneri *fino a* presente legge.

22. 1.

Il Governo.

GIACOMO ROSINI, *Relatore.* Sono favorevole all'emendamento del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 22.1 del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 22 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché ai successivi due articoli non sono stati presentati emendamenti, li

porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 23.

(Obbligo di costituire la riserva dei premi per i rischi in corso).

1. Il primo periodo del comma 1, dell'articolo 30 della legge 10 giugno 1978, n. 295, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

« Le imprese hanno l'obbligo di costituire per i contratti facenti parte del portafoglio italiano la riserva. dei premi per i rischi che sono in corso alla fine di ogni esercizio, iscrivendo nel bilancio l'importo delle frazioni di premio di competenza degli esercizi successivi e quello delle annualità dei premi pagati anticipatamente per gli anni futuri. La riserva deve essere determinata sulla base dei premi lordi, dedotte soltanto le spese di acquisizione e le imposte e tasse a carico degli assicurati; per i contratti di assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, ai fini del calcolo della riserva dei premi, è deducibile, tenuto conto dei premi incassati, il contributo di cui al primo comma dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e successive modificazioni.

In caso di ammortamento delle provvigioni corrisposte per l'acquisizione dei contratti di durata poliennale, è deducibile soltanto la quota relativa all'esercizio ».

(È approvato).

ART. 24.

(Norme regolamentari).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con la procedura di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono emanate le disposizioni necessarie per adeguare le norme regolamentari approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e con il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1981, n. 45.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 25.

(Obblighi delle imprese nei confronti degli assicurati).

1. Le imprese sono tenute ad evidenziare nel documento di polizza relativo alla responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti la facoltà dell'assicurato di richiedere in sede di rinnovo annuale del contratto la riduzione del valore assicurato.

2. Le imprese sono altresì tenute ad apporre, nell'avviso di scadenza annuale del premio, il valore assicurato per il veicolo ed evidenziare la possibilità per l'interessato di ridurlo in sede di rinnovo della polizza in relazione al degrado del veicolo stesso, precisando che in merito l'assicurato può far conoscere la propria decisione di persona o per iscritto.

3. L'inosservanza, da parte dell'assicuratore, delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 comporta l'irrogazione di una sanzione pecuniaria nella misura di lire cinquecentomila per ogni violazione accertata.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 25 con il seguente:

ART. 25.

(Obblighi delle imprese nei confronti degli assicurati).

1. Le imprese sono tenute ad evidenziare nel documento di polizza re-

lativo alla responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti, qualora nel documento sia compresa la garanzia contro l'incendio e il furto del veicolo o del natante, la facoltà dell'assicurato di richiede in sede di rinnovo annuale del contratto la riduzione del valore assicurato per la stessa garanzia furto e incendio.

2. L'inosservanza, da parte dell'assicuratore, delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa nella misura di lire cinquecentomila per ogni violazione accertata.

25. 1.

Il Governo.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Questo emendamento è di carattere tecnico e si illustra da sé.

GIACOMO ROSINI, *Relatore.* Esprimo parere favorevole sull'emendamento 25.1 del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 25.1 del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Poiché al successivo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 26.

(Agevolazioni tributarie a favore di imprese di assicurazione per combattere il fenomeo della criminalità).

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il numero 2 è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. Le prestazioni di servizi rese ad imprese di assicurazione da consorzi o società consortili, ubicati nel territorio delle province investite dal fenomeno della criminalità, determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con quello dell'interno e costituiti da imprese di assicurazione per l'esercizio delle attività inerenti la gestione e la liquidazione dei sinistri ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 27.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

2. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano a decorrere dal terzo mese successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge; le disposizioni di cui all'articolo 2 si applicano a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore.

3. I contratti di assicurazione per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti in corso alle date di cui ai commi 1 e 2 sono adeguati di diritto alle disposizioni della presente legge.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 27 con il seguente:

ART. 27.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

2. La disposizione di cui all'articolo 4 si applica a decorrere dal 1° dicembre 1995.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano a decorrere dal 1° dicembre 1992.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 3 si applicano a decorrere dal 1° maggio 1992.

27. 1.

Il Governo.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* L'emendamento 27.1 del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo, rispecchia le intese raggiunte in sede di Comitato ristretto circa l'entrata in vigore delle disposizioni in esame.

GIACOMO ROSINI, *Relatore.* Sono favorevole all'emendamento 27.1 del Governo.

RICCARDO BRUZZANI. Il gruppo comunista-PDS si asterrà sull'emendamento 27.1 del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 27.1 del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 27, accettato dal relatore.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 28.

(Disposizioni transitorie).

1. La prima tariffa dei premi relativa all'assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti formata in base all'articolo 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, come sostituito dall'articolo 3, della presente legge, dovrà avere applicazione fino al 30 novembre dell'anno successivo a quello di decorrenza della tariffa stessa ed essere determinata in relazione a tale periodo di tempo. 2. Il comma 4 del predetto articolo 11 della citata legge n. 990 del 1969 trova applicazione a partire dalla seconda tariffa formata successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

A questo articolo sono stati presentati il seguente emendamento e il seguente subemendamento:

All'emendamento 28. 1, al comma 3 sopprimere le parole e massimi *e aggiungere in fine le parole* tenuto conto delle fasce territoriali e sentite le organizzazioni maggiormante rappresentative delle categorie interessate.

0. 28. 1. 1.

Usellini, Patria, Ferrari Wilmo.

Sostituire l'articolo 28 con il seguente:

ART. 28.

(Disposizioni transitorie).

1. La prima tariffa dei premi relativa all'assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti formata in base all'articolo 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge, dovrà avere applicazione dal 1° dicembre 1992 al 30 novembre 1992.

2. Le tariffe dei premi per la responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti che sarà approvata dal Comitato interministeriale dei prezzi con decorrenza dal 1° maggio 1992 avrà validità fino al 30 novembre 1992.

3. Con il decreto con il quale vengono determinati i caricamenti sono fissati limiti minimi e massimi per singoli voci del caricamento da appli-

care alle tariffe per il periodo 1° maggio 1992 al 30 novembre 1992.

28. 1.

Il Governo.

MARIO USELLINI. Il mio subemendamento si riferisce al problema del caricamento, fino ad ora definito nel quadro del regime di tariffe amministrate. Si pone ora, con la liberalizzazione delle tariffe, il problema di definire i limiti minimo e massimo del caricamento in rapporto alle prestazioni degli agenti ed alle fasce territoriali in cui essi operano.

GIACOMO ROSINI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sul subemendamento Usellini 0.28.1.1 e sull'emendamento 28.1 del Governo.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo è favorevole al subemendamento Usellini 0.28.1.1 ed invita la Commissione ad accogliere il proprio emendamento 28.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Usellini 0.28.1.1, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 28.1, interamente sostitutivo dell'articolo 28, con la modifica testé apportata, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione il nuovo titolo della proposta di legge, già votato in linea di principio, che è del seguente tenore:

« Modificazioni alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ed altre norme in materia di assicurazioni private ».

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

RICCARDO BRUZZANI. Se un giorno qualcuno racconterà le cronache di questo convulso fine legislatura, difficilmente potrà tralasciare, tra le vicende che testimoniano lo stato di confusione e di irresponsabilità del Governo e della maggioranza, la storia della riforma della RC auto.

Mercoledì 15 gennaio l'iter della riforma sembrava concluso positivamente, dopo l'approvazione all'unanimità, in linea di principio, del testo elaborato grazie ad un paziente lavoro parlamentare durato due anni. La situazione è però bruscamente mutata giovedì 16 a seguito della riunione convocata dal ministro Bodrato, che fino al giorno prima si era tenuto incomprensibilmente fuori da un problema di così grande interesse collettivo. La riunione, in verità, era stata interpretata come il tentativo *in extremis* di mettere fine alla *querelle* sviluppata sulla stampa dal sottosegretario contro le decisioni della nostra Commissione.

Dal cilindro del ministro sono però uscite due proposte che non solo sottraggono al Parlamento scelte già compiute, ma che finiscono per rinviare nell'incertezza, ancora per anni, alcune delle questioni fondamentali che la riforma intendeva finalmente risolvere.

Si tratta in primo luogo della garanzia relativa al conducente colpevole (la materia avrebbe forse dovuto essere meglio approfondita), la cui applicazione rinviata al 1996 finisce per apparire come un impegno risibile previsto a futura memoria.

La questione di maggiore rilevanza politica è tuttavia quella relativa al generico rinvio al 1995 dell'introduzione delle tabelle per la quantificazione del danno alla persona. Sostenere oggi dopo più di due anni di dibattiti,

di confronti ed approfondimenti, che c'è ancora bisogno di due o tre anni di riflessione, è veramente pretestuoso e offensivo per quanti hanno a lungo lavorato in Parlamento e fuori di esso all'esame della materia.

Sostenere, come ha sempre sostenuto l'onorevole Babbini e sostiene ora il ministro Bodrato, che il rinvio è necessario per evitare che l'introduzione delle sole tabelle (peraltro non contestate in via di principio) provochi un aumento del costo medio delle polizze di circa il 30 per cento, con un esborso per gli automobilisti di oltre 2.500 miliardi, è del tutto arbitrario. L'introduzione delle tabelle non determina infatti oneri aggiuntivi per le imprese e quindi non comporta automaticamente aumenti tariffari dell'entità ipotizzata dal Governo. Le tabelle hanno solo valore normativo e servono a portare ordine dove oggi regna il caos.

Abbiamo fornito le prove della veridicità delle nostre affermazioni. Dai dati che abbiamo prodotto (che forse non avete guardato neppure di sfuggita) emerge infatti come esista in materia assicurativa notevole difformità tra le sentenze, a seconda che esse siano state emesse a Genova, a Milano o a Palermo. E proprio da queste difformità traggono spunto le imprese per adottare politiche e criteri diversi di liquidazione dei danni. Questa situazione alimenta un alto tasso di conflittualità, che tende a crescere ulteriormente dopo la sentenza della Corte costituzionale sul danno biologico (sono più di 400 mila i casi di liti giudiziarie concernenti sinistri stradali). La lunghezza delle procedure penalizza gli infortunati più deboli e rende più acuta la crisi della giustizia civile. Inoltre è sempre più difficile per le imprese sane calcolare correttamente le riserve, stante l'imprevedibile lievitazione del costo dei sinistri pregressi.

La mancata introduzione delle tabelle non giova ai magistrati (soprattutto a quei giudici di pace che saranno chiamati dal 1993 a giudicare i danni fino a 30 milioni); giova invece a chi specula sui danni subìti dalla povera gente, alle imprese che non risarciscono o risarciscono male i sinistri attaccandosi a tutti i possibili cavilli.

Introdurre elementi di certezza e di equità significa invece costringere le imprese a orientare i propri liquidatori alla corresponsione di un giusto e ragionevole indennizzo, riducendo la conflittualità, rendendo meno angosciosa la crisi della giustizia civile e contraendo anche gli alti costi vertenziali che oggi le imprese sopportano.

Per questo consideriamo l'introduzione delle tabelle il cuore della riforma. Non dimentichiamo, come voi mostrate di fare, che la logica dell'obbligatorietà, in ogni società avanzata, deriva dal diritto all'equo e rapido risarcimento, che riveste enorme valenza sociale: basti pensare che in un paese come il nostro, per effetto di una circolazione sempre più incontrollata, il numero degli incidenti stradali, il numero dei morti e dei feriti, l'ammontare dei danni alle cose tendono a configurarsi come un vero e proprio bollettino di guerra.

Fare la riforma senza le tabelle (come ha più volte sostenuto il sottosegretario Babbini) o rinviarne l'applicazione avrebbe significato varare un provvedimento che, pur introducendo elementi innovativi da non sottovalutare, avrebbe consentito il permanere di una situazione di incertezza, vanificando il carattere innovativo delle norme.

È sorto in noi persino il sospetto che il Governo, con la provocazione Bodrato-Babbini, messa in atto quando quasi tutti i margini di tempo disponibile erano esauriti, intendesse perseguire l'obiettivo dell'affossamento della riforma, magari stimolando una reazione di quanti (e noi tra questi) hanno creduto in essa tanto da consentirne l'esame in sede legislativa.

La riforma è necessaria per superare l'equivoco in cui da troppo tempo vive il settore assicurativo: quello della tariffa amministrata, imposta in questi anni in contrasto con la corretta interpretazione della legge n. 990. Tale situazione consente per altro al Governo un forte potere di condizionamento delle imprese, un potere al quale questo Governo, nonostante parli di mercato ad ogni pie' sospinto, non vuole rinunciare.

La riforma è inoltre necessaria per introdurre nella logica assicurativa il grande tema della prevenzione e della sicurezza, che avremmo voluto apparisse come un impegno nuovo dello Stato, assunto per autorevole responsabilità della Presidenza del Consiglio.

È stato altresì necessario estendere l'area dei rischi coperti obbligatoriamente a tutte le categorie dei natanti, dei ciclomotori e delle macchine agricole. Si è voluto poi dettare orientamenti per la liquidazione dei danni alle cose, settore di grande rilevanza sul piano quantitativo, che la contestuale approvazione della normativa sui periti concorrerà a moralizzare.

La riforma introdurrà elementi di controllo e di trasparenza del servizio della RC auto, che vogliamo rispettoso di tutte le regole previste dalla legge n. 990 e da altre leggi.

È urgente avviare ora uno sforzo dello Stato nella lotta contro la criminalità assicurativa, che tende pericolosamente a espandersi e ad assumere caratteristiche di criminalità organizzata, essendo inaccettabile che le imprese si difendano abbandonando le zone a rischio.

Convinti di questo, abbiamo deciso, con grande senso di responsabilità, di respingere la vostra provocazione, proponendo ulteriori soluzioni rispetto al testo approvato in via di principio. Ebbene, la vostra ostinazione dimostra che non volete la riforma, in modo che la crisi del settore esploda provocando un traumatico disboscamento delle imprese a vantaggio del processo di concentrazione in atto, o che avreste preferito una riforma senza anima, limitata alla sola libertà tariffaria. Non abbiamo consentito che ciò avvenisse e, nonostante tutti i vostri tentativi, siamo riusciti ad ottenere che il testo contenga importanti principi innovativi, sui quali potremo innestare, in futuro, ulteriori elementi di coerente razionalizzazione del settore.

La legge che ci accingiamo ad approvare presenta aspetti positivi, ma avrebbe potuto essere migliore. Abbiamo dovuto contrastare con forza volontà insabbiatrici, pressioni e resistenze contro la riforma, cui si giunge grazie al nostro impegno, non avendo il Governo mai presentato alcun disegno di legge in materia.

Il provvedimento permetterà di avviare il superamento del caos esistente: i risarcimenti non presenteranno più difformità inaccettabili nelle diverse zone del paese; si potrà ridurre il contenzioso riguardante i sinistri stradali, che attualmente riguarda 400 mila casi; i soggetti deboli non dovranno più subire lunghe procedure di risarcimento e la mancanza di certezza ed equità.

Con l'entrata in vigore della riforma, potrà cominciare la sperimentazione della personalizzazione delle tariffe in favore di coloro che non causano incidenti. Saranno possibili iniziative in tema di prevenzione e sicurezza stradale. L'opposizione costruttiva del nostro gruppo non ha quindi consentito di approvare misure limitate soltanto all'introduzione della libertà tariffaria.

Un aspetto negativo della riforma è sicuramente quello del rinvio al 1° dicembre 1993 dell'entrata in vigore delle tabelle riferite al risarcimento dei danni alla persona. La nostra posizione al riguardo è nota: le tabelle avrebbero dovuto entrare in vigore contestualmente all'entrata in vigore delle nuove tariffe. Esistono poi altre lacune che, essendo stati respinti nostri emendamenti, non è stato possibile colmare.

I problemi del mercato assicurativo italiano rimangono tuttavia seri e complessi: occorre andare ad un rafforzamento dei poteri dell'ISVAP, disciplinare la previdenza integrativa, attuare una politica di programmazione del settore. Il mercato assicurativo italiano è debole, per alcuni segmenti alle soglie di una grave crisi e non in grado di competere a livello europeo. Questa legge sulla RC auto è un primo passo; per questo esprimiamo voto favorevole.

WILMO FERRARI. Nel preannunciare il voto favorevole del gruppo democristiano, ringrazio il Governo per il contributo fornito, che ha consentito di svolgere un proficuo lavoro.

Rilevo in particolare che il gruppo democristiano ha insistito perché fossero adeguatamente considerate le esigenze degli agenti e quelle dei danneggiati.

Sottolineo inoltre che il provvedimento che la Commissione si accinge a votare costituisce un notevole progresso in materia di disciplina della RC auto ed auspico che il Senato proceda tempestivamente al fine di consentirne la definitiva approvazione.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Ringrazio il relatore e i rappresentanti dei gruppi per l'impegno profuso, che ha consentito di portare a compimento un lavoro iniziato da tempo. Assicuro il mio impegno affinché il Senato approvi in tempo utile il testo che la Commissione sta per licenziare.

GIACOMO ROSINI, *Relatore.* Desidero esprimere la mia soddisfazione per il lavoro svolto e ringraziare i rappresentanti dei gruppi e del Governo per il contributo fornito al fine di approvare il provvedimento di riforma della RC auto, che riveste grande importanza e che interessa la maggior parte dei cittadini.

FILIPPO BERSELLI. Signor presidente, chiedo di essere autorizzato a far pubblicare la mia dichiarazione di voto in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Berselli.

La proposta di legge sarà subito votata per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sulla proposta di legge di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori Aliverti ed altri; Galeotti ed altri e Pizzol ed altri: « Modificazioni alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore ed altre norme in materia di assicurazioni private » *(Approvata, in un testo unificato, dal Senato), con il seguente nuovo titolo:* « Modificazioni alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ed altre norme in materia di assicurazioni private » (5272):

Presenti e votanti 29
Maggioranza 15

Hanno votato *si* .. 29
Hanno votato *no* . 0

(La Commissione approva).

Risultano pertanto assorbite le proposte di legge nn. 179, 4649 e 2208-*ter*.

Hanno votato sì:

Auleta, Bellocchio, Bortolani, Bruzzani, Ciampaglia, D'Acquisto, Degennaro, Di Pietro, Farace, Ferrari Wilmo, Fiori, Galli, Gei, Grillo Luigi, Pascolat, Patria, Pellizzari, Polidori, Pumilia, Ravasio, Romani, Rosini, Rossi di Montelera, Russo Giuseppe, Serra, Serrentino, Umidi Sala, Usellini e Visco.

La seduta termina alle 17,25.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 26 febbraio 1992.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

PAGINA BIANCA

ALLEGATO

DICHIARAZIONE DI VOTO.

FILIPPO BERSELLI. Con la legge che andiamo ad approvare si è fatta giustizia dello scandaloso testo che era stato licenziato dal Senato.

Debbo dare atto al relatore onorevole Rosini ed al sottosegretario onorevole Babbini di essersi dimostrati disponibili a far propri alcuni nostri suggerimenti senza costringerci a formalizzarli, sotto forma di emendamenti.

Particolarmente significativa è l'estensione dell'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile per i motoscafi e le imbarcazioni azionate a motore di cui si sentiva indubbiamente la improcrastinabile necessità, così come l'estensione dell'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi ai ciclomotori e alle macchine agricole.

Opportuna è stata altresì la previsione della copertura obbligatoria per il conducente legittimo, tramite apposita garanzia autonoma contro gli infortuni, che va ad integrare il contratto di assicurazione per la RC.

Viene indubbiamente incontro alle esigenze dei danneggiati l'obbligo del rilascio di copie dei processi verbali redatti dagli ufficiali e dagli agenti di polizia.

Particolarmente opportuno appare altresì l'obbligo per il giudice di disporre con ordinanza il pagamento delle somme non contestate, cosi come la previsione che, in sede stragiudiziale, se il danneggiato non accetta la somma offerta dall'assicuratore, quest'ultimo sia obbligato a corrispondergli tale importo.

Di indubbia rilevanza è poi la previsione del risarcimento del danno patrimoniale e morale al convivente della vittima che abbia subito lesioni mortali, nonché la previsione del risarcimento del danno morale ai familiari.

Significativa è inoltre la previsione di agevolazioni tributarie a favore delle imprese di assicurazione per combattere il fenomeno della criminalità.

Importantissimo è infine il contenuto dell'articolo 19 che fissa i criteri per la liquidazione dei danni.

Superando incomprensibili e inconcepibili resistenze, siamo riusciti ad ottenere la soppressione della lettera *b)* del comma 5

dell'articolo 19, che escludeva la possibilità del risarcimento del danno alla capacità lavorativa generica dei lesi. Con il nostro emendamento i soggetti interessati, tra cui pensionati e casalinghe, continueranno ad aver diritto al risarcimento del danno provocato da incidenti automobilistici.

Il nostro voto sarà quindi favorevole.